**Immagine che contiene testo, clipart

Descrizione generata automaticamente**

*Commissione di garanzia*

*dell ‘attuazione della legge sullo sciopero*

*nei servizi pubblici essenziali*

**Estratto del Verbale n. 1257 (Seduta del 9 dicembre 2021)**

L'anno 2021, nel mese di dicembre, il giorno 9, alle 11.30, si è riunita, nella sede di Piazza del Gesù 46, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Sono presenti il Presidente Giuseppe SANTORO PASSARELLI e i Commissari Alessandro BELLAVISTA, Franco CARINCI, Domenico CARRIERI e Orsola RAZZOLINI ed il Capo di Gabinetto.

Svolge le funzioni di segretario il Commissario Orsola RAZZOLINI.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La Commissione inizia l’esame dei punti all’ordine del giorno:

*…….omissis…..*

***VALUTAZIONE DI ACCORDI E CODICI; PROPOSTE DI REGOLAMENTAZIONI PROVVISORIE; INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 13; PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE; CONTENZIOSO; PARERI E ORIENTAMENTI:***

**Pos. 1440/21**

Lgd Società Cooperativa / Si Cobas. Nota del 29 novembre 2021 (atto pervenuto in pari data), con la quale l’Azienda, per il tramite dello Studio Legale Ichino, Brugnatelli e Associati, premesso il fatto di essere titolare di una serie di appalti di servizi di trasporto e logistica nell’area Milanese per alcune imprese della grande distribuzione (tra le quali Esselunga ed Unes), segnala di aver subito dall’agosto scorso più di trenta blocchi delle merci in ingresso ed uscita dai magazzini organizzati dai Si Cobas per futili ragioni. Precisa lo Studio Legale che tali iniziative (alle quali hanno aderito una esigua minoranza di lavoratori della Cooperativa LGD) non sono state precedute da alcuna proclamazione di sciopero ed hanno perseguito il solo scopo di impedire l’accesso e l’uscita dal luogo di svolgimento dell’appalto di persone ed automezzi, anche non appartenenti alla Cooperativa Lgd. Alla luce di quanto detto, lo Studio Legale chiede di sapere se, in ragione del ruolo essenziale svolto dalla distribuzione alimentare, specie nei periodi di lock - down, non debba ritenersi che i servizi di approvvigionamento dei punti vendita ricadano nell’ambito di applicazione della legge 146/1990; se non sia necessario che la Commissione, in attesa della conclusione di un accordo tra le parti sociali, adotti disposizioni provvisorie per assicurare lo standard minimo necessario di approvvigionamenti alla rete di distribuzione alimentare; se non rientri nella competenza della Commissione, l’adozione mi sure amministrative dirette ad impedire la realizzazione dei blocchi delle merci e dei blocchi stradali; se, in caso di risposta negativa ai quesiti precedenti, la Commissione non ritenga necessario richiamare l’attenzione del Legislatore, affinché integri il novero dei servizi pubblici essenziali includendovi la distribuzione degli alimenti. Con separata nota lo Studio Legale ha trasmesso copia delle denuncia – querela presentate al Tribunale penale di Milano in relazione ai fatti cui l’interpello si riferisce. Nota del 3 dicembre 2021 con la quale il Presidente ha esposto che la legge 146 del 1990, all’articolo 1, comma 2, lettera a) elenca tra i servizi pubblici essenziali da tutelare “*l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità*. Nella nozione di “*beni di prima necessità*” la Commissione ha inteso ricomprendere alcune categorie merceologiche, quali il latte ed i farmaci. Inoltre, il concetto di “*approvvigionamento*” da tutelare e regolare ai sensi della legge 146 del 1990 è stato interpretato dalla Commissione come limitato alla sola fase del trasporto delle categorie merceologiche indicate dalla norma citata, ritenendo invece estranee all’ambito di applicazione della legge, tutte le attività preparatorie e prodromiche al trasporto stesso, quali le attività di magazzinaggio, deposito e custodia delle merci presso centri logistici. Una estensione dell’ambito di applicazione della legge e, quindi, del sindacato di competenza della Commissione alle attività di magazzinaggio è stata, viceversa, ritenuta necessaria e giustificata soltanto laddove le stesse siano parte integrante di filiere distributive finalizzate all’approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di una particolare tutela (in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, scuole dell’infanzia, etc). In assenza di tali presupposti – come nel caso di specie - deve concludersi per l’estraneità delle azioni sindacali rispetto al sindacato di competenza della Commissione. Con la nota stessa è stato altresì rappresentato che, nel periodo più critico dell’emergenza da pandemia (marzo e aprile 2020), contrassegnato, tra l’altro, da importanti restrizioni della libertà di circolazione dei cittadini da parte di provvedimenti governativi, la Commissione si è interrogata se considerare come essenziali, e dunque rientranti nel campo di applicazione della legge 146, alcuni servizi normalmente non considerati tali, tra i quali la distribuzione alimentare al dettaglio (nei supermercati). Tale servizio normalmente non è considerato essenziale, potendo i cittadini approvvigionarsi in altri esercizi concorrenti, tuttavia, questa possibilità può venir meno in una condizione di limitazione del diritto alla mobilità. La vicenda trovò la sua soluzione attraverso degli accordi collettivi, siglati nel mese di marzo, con la mediazione del Governo, con i quali vennero salvaguardate le esigenze della distribuzione alimentare nel particolare contesto di restrizione della libertà di movimento, insieme all’attuazione di misure di sicurezza per i lavoratori. Fermo restando quanto sopra, preme evidenziare, comunque, che le condotte segnalate – per come descritte, ovvero picchetti realizzati con la violenza e coazione fisica – esulano finanche dalla nozione di sciopero e sono di interesse delle Autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico. Solo in caso di sciopero e se tale sciopero fosse ricompreso nel campo d’applicazione della legge 146 del 1990, la Commissione potrebbe accertare eventuali astensioni illegittime del lavoratore e procedere nei confronti del soggetto collettivo, o anche del singolo dipendente, con l’indicazione delle sanzioni, ai sensi dell’art.4 della suddetta legge. Alla luce di quanto esposto, appare evidente che un ampliamento del novero dei servizi pubblici essenziali, nel senso di ricomprendervi il settore della distribuzione alimentare all’interno della legge 146, in costanza di particolari situazioni di crisi, potrebbe essere disposto (e avrebbe maggior tenuta davanti ai giudici) dal legislatore, o dal Governo, in via d’urgenza, o anche dall’autonomia collettiva. La Commissione, comunque, non ha esitato, e non esiterà, a rappresentare, nelle sedi opportune (ad esempio, le Relazioni ai Presidenti delle Camere), le esigenze di adeguamento della normativa in materia di sciopero, al fine di salvaguardarne l’effettività nonostante il costante evolversi degli asseti economici e sociali sui quali è destinata ad operare (***rel. Santoro-Passarelli***).

La Commissione prende atto della nota inviata dal Presidente in risposta all’interpello presentato.

Il tema della logistica sollevato dall'interpello di Pietro Ichino sta diventando di importanza crescente nelle relazioni di lavoro del nostro Paese, al di là dei confini della competenza della Commissione di Garanzia. Per questa ragione il prof. Carrieri ritiene opportuno che la Commissione lo segnali, ai fini di un approfondimento delle sue diverse implicazioni regolative, ai Presidenti delle Camere.